

Considerazioni su *“istituti di democrazia diretta e partecipativa, principi di amministrazione”*

I temi affrontati nel corso dell'ultima seduta sono particolarmente densi di spunti e contenuti. Si è parlato degli aspetti istituzionali che connotano la regione e le province e dei possibili scenari di sviluppo del sistema rappresentativo, legislativo e governativo locale, con particolare attenzione al riconoscimento nello Statuto di autonomia dei principi di buona amministrazione e trasparenza ed è stato approfondito il tema, molto attuale, delle forme di democrazia partecipativa a fianco dell'analisi degli istituti di democrazia diretta.

Ci preme innanzitutto precisare che le modifiche statutarie in discussione dovranno necessariamente essere approvate dal Parlamento italiano, pur su iniziativa della regione o sentiti i consigli regionale e provinciali, per cui è ragionevole pensare che dovranno essere il più possibili coerenti con l'ordinamento nazionale, all'interno del quale - già si è detto nel corso delle discussioni in Consulta - il ruolo delle municipalità non è affatto marginale. In tal senso, avendo a mente i nostri comuni, ci sembra pregevole il suggerimento di integrare il dettato statutario con un riferimento alle istituzioni del governo locale e i principi fondamentali del loro ordinamento.

Più in generale, qualunque sia la competenza che si vuole riservare alla regione (che non riteniamo debba essere indebolita, se non come già detto per la competenza in materia enti locali da traslare sulla provincia), è importante che sia mantenuto con il livello provinciale una sana dialettica e un confronto costante. Perciò la discussione che riguarda l'analisi della composizione degli organi o la loro revisione, non può a nostro avviso prescindere dalla garanzia di piena coincidenza tra i membri dell'uno e dell'altro consiglio e non limitata ad una rappresentanza degli stessi (seppur proporzionale e rispettosa delle minoranze etniche).

Nel corso del dibattito è stato ricordato come le amministrazioni comunali, per loro natura a stretto e quotidiano contatto con la popolazione, spesso non sono in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese che invece vorrebbero celerità e semplicità per sbrigare le pratiche burocratiche. La ragione è da ricercarsi nella considerevole produzione normativa nazionale, regionale etc.. che impone il rispetto di molteplici vincoli e regole puntuali, spesso poco compatibili con i principi di snellimento e semplificazione. Ciò nonostante riteniamo che potrebbe essere interessante riconoscere alcuni principi di carattere generale in tema di buon andamento dell'azione amministrativa, similmente alle esperienze di altre regioni - citate nelle relazioni introduttive - per elevare il livello di attenzione e tutela nei confronti non solo dei destinatari dei provvedimenti ma anche delle amministrazioni stesse (così ad esempio per il principio di sussidiarietà, accanto al principio di leale collaborazione tra livelli istituzionali, o per la promozione della parità di genere accanto alla valorizzazione delle differenze linguistiche e culturali). Trova pertanto la nostra piena condivisione l'idea che, nel promuovere l'autogoverno delle comunità locali quale modello virtuoso di gestione amministrativa, vada affermato il metodo concertativo per concorrere alla determinazione delle politiche, e in tale significato sia riconosciuto esplicitamente il ruolo istituzionale del Consiglio delle autonomie locali. In ciò confermando la convinzione - già ampiamente illustrata nella relazione introduttiva che ci è stata assegnata - che la scelta della rappresentanza "su base territoriale" espressa nel Consiglio sia per i comuni trentini il mezzo più efficace per portare la propria voce e dialogare in maniera compatta con le istituzioni provinciali e regionali (e in certa misura statali).

Vorremmo però soffermare l'attenzione sull'aspetto che più in questa discussione ci sta a cuore. Gli istituti tradizionali di democrazia diretta, referendum, iniziativa legislativa popolare e diritto di petizione, sembrano essere considerati ormai come strumenti troppo deboli rispetto alla formazione delle decisioni politiche e all'agere pubblico ed è forse corretto affermare che il dilagante "disamore" per la politica ingenera poca fiducia nei suoi rappresentanti e la voglia individuale e popolare di partecipare alla vita politica assume connotati e canali diversi. D'altronde, come ricordato dal Consigliere Detomas il regolamento interno del Consiglio

provinciale (Art. 165) detta per le petizioni presentate - per evidenziare problemi di politica legislativa o per esporre comuni necessità - un iter abbastanza asettico. Dopo l'esame dalla commissione competente per materia e l'invio in copia alla Giunta e a tutti i Consiglieri, le istanze finiscono per essere oggetto solamente di una relazione al Consiglio senza incidere più di tanto sulle scelte pubbliche se non come stimolo alla riflessione. Anche i referendum e l'iniziativa legislativa popolare, per quanto già discusso e noto, spesso finiscono per tradire le aspettative dei promotori.

E' perciò istruttiva e interessante l'analisi comparativa di esperienze diverse dalla nostra offerte dagli statuti ordinari di altre regioni che riservano maggiore spazio agli aspetti partecipativi, pur mantenendo un rapporto sano ed equilibrato con la democrazia rappresentativa che connota - ancora oggi - il nostro modello di governo. In particolare su quest'ultimo tema le ipotesi avanzate nei documenti ci sembrano eccessivamente sbilanciate verso l'apertura a nuove forme di dibattito pubblico o di controllo ex post dell'operato dell'opera delle istituzioni tramite giurie popolari, quando invece si vorrebbe un sistema che dia voce ai cittadini e - perché no - alle associazioni (nella accezione più ampia del termine), ma che permetta agli amministratori l'esercizio pieno del proprio mandato politico in rappresentanza di coloro che li hanno eletti. Per inciso, per le stesse ragioni, nemmeno la partecipazione di soggetti "laici" agli organi istituzionali ci convince.

Come dire, condivisa la bonarietà del principio, è però opportuno distinguere tra le varie forme proposte. Nel caso delle cosiddette "inchieste pubbliche" sulla realizzazione delle grandi opere o grandi progetti - ad esempio - è sicuramente auspicabile che sia promosso, oltre a quello istituzionale, un dibattito tra i cittadini e genericamente tra tutti gli interessati per valutare il sentore comune e l'impatto pubblico che quella data decisione potrebbe comportare (al di là naturalmente del giudizio di legittimità o di opportunità politica dell'opera/intervento). Più complesso e delicato è invece individuare metodi di ascolto e di partecipazione pubblica alle decisioni "strutturali" che interessano la *res publica*, senza con ciò delegittimare il senso politico e di rappresentanza istituzionale delle assemblee elettive. Non si vuole sminuire l'importanza della partecipazione civica perché, in alcuni casi, la piattaforma partecipativa è stata senz'altro un passaggio interessante nell'iter di approvazione degli strumenti di programmazione (come è stato fatto per la proposta legislativa urbanistica o per il piano della salute) ed è auspicabile che tale sistema non venga abbandonato. In sostanza, al di là dei sistemi proposti, la valorizzazione della partecipazione popolare diretta alle scelte che riguardano il futuro dell'autonomia trentina non può e non deve divenire un modo per mortificare l'irrinunciabile ruolo della democrazia rappresentativa che il mandato politico esprime.

Per quanto più direttamente ci riguarda, infine, condividiamo e sottoscriviamo alcuni interventi esposti che vanno nella direzione di riconoscere un maggior "peso istituzionale" alle realtà locali. Da un lato si dice che tra i soggetti legittimati a promuovere l'iniziativa legislativa in genere e a richiedere il referendum consultivo e abrogativo (e oppositivo ex art 47, co 5) delle leggi regionali e provinciali andrebbero annoverati i consigli comunali, in un certo numero corrispondente a una data percentuale di elettori provinciali, dando così anche ad essi la possibilità di essere coinvolti (e riconosciuti) direttamente nel processo di definizione delle scelte legislative. Dall'altro è stato sottolineato come anche il referendum territoriale per l'istituzione di nuovi comuni o mutamento delle loro circoscrizioni e denominazioni andrebbe menzionato in modo esplicito nello Statuto per garantire una volta per tutte una disciplina omogenea tra i comuni delle due Province; anche in questo caso, la nostra esperienza ci porta ad assentire alla visione prospettata.